

**Proposta di regolamento per la  
costituzione dei  
Comitati Consultivi Misti**

**Draft novembre 2008.**

*(modifiche successive all'incontro del 14 ottobre 2008)*

**LA PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA DEI CITTADINI.  
PROPOSTA DI REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL  
COMITATO CONSULTIVO MISTO  
(L.R. 3 AGOSTO 2006 N. 25, ART. 6)**

PREMESSA

La partecipazione dei cittadini e delle loro organizzazioni civiche, funzionale al miglioramento della qualità dei servizi, viene strutturata attraverso la costituzione del Comitato Consultivo Misto (C.C.M.). Tale Comitato, in realtà, sostanzia un'occasione d'incontro sistematico tra la Direzione Generale e tutte le componenti sociali che possono concorrere alla realizzazione delle finalità del servizio sanitario.

Durante tali incontri si assumono anche decisioni e impegni che concretano le intese assunte con la Carta dei Servizi e rese note in occasione della Conferenza dei Servizi.

Questa proposta di Regolamento nasce dall'esperienza già maturata nel sistema sanitario regionale, che ha visto nascere i C.C.M. nelle Aziende Sanitarie pugliesi, a seguito dell'emanazione del Documento d'indirizzo ("La cassetta degli attrezzi degli URP"), emanata con nota congiunta dell'Assessorato alla sanità e dell'AReS con nota n. 3907 del 9 settembre 2003.

Nel corso di questo periodo, durante il quale si sono evidenziati livelli molto differenziati di operatività dei C.C.M., si è registrata, comunque, una notevole partecipazione di Associazioni di Volontariato e di Tutela, confermata anche nel corso dei processi formativi, organizzati dall'AReS, sul ruolo e sulle funzioni che questi organismi devono assumere nell'ambito dei processi di governo delle organizzazioni sanitarie. Il modello che si è definito negli anni scorsi ha, comunque, conseguito il risultato di strutturare, in ciascuna Azienda Sanitaria, l'Assemblea delle Associazioni di Volontariato e di Tutela in un Coordinamento Operativo, con lo scopo di integrare e armonizzare le attività delle diverse Associazioni e di stimolarne la partecipazione, affinché le riunioni del C.C.M. siano l'esito di un'attività istruttoria di studio e ricerca consolidata.

Il modello precedente, pur con talune differenze tra Aziende sanitarie, è stato definito nel modo più semplificato possibile, in attesa che se ne potesse prevedere uno sviluppo verso forme più evolute.

La L.R. 3 agosto 2006 n. 25 all'art. 6 ha ridefinito funzioni e struttura di questo organismo: sulla scorta degli indirizzi da essa emanati, viene proposto il seguente schema di Regolamento.

# Regolamento per il Funzionamento del Comitato Consultivo Misto dell'Azienda Sanitaria Locale / Ospedaliera

## PARTE PRIMA

### Art. 1

#### *Istituzione del Comitato Consultivo Misto*

Con riferimento ai principi di cui all'art. 14 del D. Lgs. 502/92 e successive modifiche ed in attuazione dell'art. 3 della L.R. n.22/95 e dell'art. 6 della L.R. n. 25/2006, è istituito il Comitato Consultivo Misto (di seguito denominato C.C.M.), presso l'Azienda Sanitaria Locale e l'Azienda Ospedaliera (di seguito denominate Azienda) per garantire la partecipazione democratica dei cittadini alla programmazione, alla valutazione ed al miglioramento qualitativo dei servizi sanitari, ai sensi, altresì, dell'art. 118 della Costituzione.

Nel C.C.M. viene privilegiata la partecipazione dei cittadini in forma organizzata nelle Associazioni di Volontariato, negli Organismi di Tutela dei diritti e Organismi di rappresentanza (d'ora in poi Associazioni), in quanto portatrici di esperienze e competenze funzionali agli obiettivi che si intendono perseguire.

Ferma restando l'autonomia delle singole Associazioni, il C.C.M. rappresenta un momento d'incontro in cui periodicamente:

- le Associazioni accreditate espongono collegialmente le esigenze dei cittadini-utenti e propongono strategie e strumenti per il rispetto dei diritti dei cittadini ed il miglioramento della qualità dei servizi;
- l'Azienda presenta obiettivi e strategie finalizzati al miglioramento della qualità dei servizi erogati e promuove la collaborazione delle Associazioni per la loro realizzazione;
- l'Azienda è tenuta a chiedere il parere, non vincolante, del C.C.M. sugli atti di programmazione locale.

### Art. 2

#### *Funzioni del Comitato Consultivo Misto*

Il Comitato Consultivo Misto:

- **individua** le aree critiche che necessitano di interventi di miglioramento e propone le strategie e i progetti per il perseguimento degli obiettivi;
- **verifica** lo stato di attuazione delle iniziative assunte e valuta i risultati conseguiti anche attraverso una implementazione qualificata della carta dei servizi;
- **redige** il rapporto annuale da presentare in sede di Conferenza dei Servizi;

- **promuove** progetti di collaborazione tra la componente aziendale e rappresentanti delle Associazioni finalizzati al miglioramento dei Servizi e alla valutazione della soddisfazione degli utenti;
- **definisce** le modalità di collaborazione per l'effettuazione dei controlli di qualità con riferimento alla accessibilità ai servizi, al comfort, alla sicurezza, alla informazione, alla umanizzazione;
- **esprime** pareri circa gli atti di programmazione locale.

Il C.C.M. garantisce, altresì, tutte le altre funzioni previste dalla L.R. n. 25/2006 art. 6 comma 5 lett. b).

Il C.C.M. è, altresì, l'organismo all'interno del quale vengono definite le strategie per il superamento delle disuguaglianze nell'erogazione dei servizi e nella tutela del diritto alla salute, anche favorendo processi d'integrazione, in quanto le Associazioni sono gli interlocutori privilegiati per produrre elementi di analisi e proposta sulla realtà del territorio, sul bisogno inespresso e sulle cause che concorrono a mettere a rischio la salute dei cittadini.

La Direzione strategica aziendale assume il dovere di definire programmi di gestione che soddisfino i livelli di assistenza e la qualità delle prestazioni e le Associazioni assumono il dovere di contribuire allo sviluppo della cultura della salute da parte dei cittadini. La Direzione definisce, pertanto, le modalità attraverso le quali il parere del C.C.M. viene rappresentato negli altri organismi di gestione dell'Azienda.

Un terreno privilegiato in cui questi doveri possono concorrere è la definizione dei Piani della salute territoriali, nei quali individuare gli interventi di prevenzione e di tutela dello stato di benessere, e la realizzazione di conseguenti e coerenti interventi di comunicazione ed informazione ai cittadini sulla necessità di assumere stili di vita salutari e sull'uso appropriato dei servizi.

In tale logica di sussidiarietà, le parti contribuiscono alla sostenibilità del sistema della salute.

### *Art. 3*

#### *Composizione del Comitato Consultivo Misto – Modello organizzativo*

Nelle ASL il C.C.M. si articola in una Sezione Plenaria Aziendale ed in Sezioni Distrettuali, una per ciascun distretto Sanitario, così come identificati nella DGR n.1161 dell'8 agosto 2002.

La Sezione Plenaria del C.C.M. di ASL è composta da:

- 1 o 2 delegati, in relazione alla numerosità ed alla dimensione dei distretti in cui è articolata la ASL, espressi da ciascuna Sezione Distrettuale, in rappresentanza delle Associazioni di Volontariato e Organismi di Tutela accreditati;
- Direttore Generale;

- Direttore Sanitario;
- Direttore Amministrativo;
- Responsabile U.R.P.;
- Dirigente dei Servizi Sociali;
- Responsabile dell'Ufficio Qualità.

Alle riunioni della Sezione Plenaria del C.C.M. di ASL sono invitati i Direttori di Distretto, i Direttori Medici dei Presidi Ospedalieri ed i Direttori dei Dipartimenti aziendali, in relazione alle tematiche pertinenti.

Le Sezioni Distrettuali del C.C.M. di ASL sono composte da:

- 1 rappresentante per ciascuna Associazione accreditata che opera nell'ambito territoriale;
- Direttore del Distretto;
- Direttore dell'UO delle Cure Primarie e Intermedie;
- Direttori medici dei Presidi ospedalieri del territorio;
- Responsabile dell'Ufficio per la Programmazione e il Monitoraggio delle Attività in Medicina Generale;
- Dirigente amministrativo;
- Rappresentante dell'URP designato nella Segreteria.

La Sezione Distrettuale del C.C.M. ha come obiettivo prioritario quello di garantire la realizzazione delle politiche e degli interventi programmati nell'ambito dei processi partecipativi definiti nella Sezione Plenaria. In particolare, la funzione dell'articolazione distrettuale del C.C.M. deve essere rivolta a sviluppare gli interventi sussidiari in campo di prevenzione e promozione della salute, oltre le altre finalità che competono al C.C.M.. Per tale precipua funzione, a livello distrettuale vengono attivate forme di confronto anche con i rappresentati degli enti locali, in primo luogo con i Sindaci.

Nelle Aziende Ospedaliere il C.C.M. si articola esclusivamente in una Sezione Plenaria composta da:

- 1 rappresentante per ciascuna Associazione accreditata;
- Direttore Generale o suo delegato;
- Direttore Sanitario;
- Direttore Amministrativo;
- Responsabile U.R.P.;
- Dirigente dei Servizi Sociali;
- Responsabile dell'Ufficio Qualità.

*Parte comune ai C.C.M..*

In ordine a ciascun tema all'ordine del giorno un rappresentante delle Associazioni accreditate, debitamente individuato, espone il punto di vista delle Associazioni e le eventuali proposte e strategie operative.

Alle riunioni delle Sezioni, anche su proposta delle Associazioni accreditate, possono essere invitati Dirigenti aziendali, esperti o rappresentanti di altri Organismi specificatamente significativi per gli argomenti affrontati.

Al dibattito che consegue possono intervenire, secondo l'ordine di iscrizione a parlare, tutti i rappresentanti delle Associazioni.

I lavori sono aperti al pubblico.

Il C.C.M., in ciascuna delle sue Sezioni, può, altresì, articolarsi in Gruppi di lavoro su specifici temi, coinvolgendo le Associazioni che hanno una competenza ovvero una iniziativa prevalente in tali ambiti. Il C.C.M. concorda sulla funzione e sulla composizione dei Gruppi di lavoro ogni volta che se ne ravvisi la necessità e può stabilire anche l'eventuale partecipazione di soggetti esterni, ovvero di altri dirigenti dell'Azienda, per garantire il collegamento funzionale e trasversale con le altre attività pertinenti da essa svolte.

L'Associazione il cui rappresentante non si presenti alle riunioni, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive, decade dall'accreditamento. Le assenze ingiustificate dei dirigenti sono considerate ai fini della valutazione del rinnovo degli incarichi.

Nel Regolamento aziendale attuativo, di cui al successivo art. 11, altresì, vengono indicati il ruolo di supporto e le responsabilità degli URP, che rappresentano le strutture di riferimento per l'attuazione del presente Regolamento, con l'individuazione degli interventi di potenziamento necessari a garantire gli obiettivi del processo partecipativo, così come disposto dalla L.R. n.25/2006 e dalle DGR n.1965/2005 e n. 1079/2008. In particolare, l'organico dell'URP deve essere tale da garantire anche le funzioni di segreteria, di cui al successivo art. 5.

#### *Art. 4*

##### *Il Presidente del Comitato Consultivo Misto*

Nel Regolamento Attuativo Aziendale, di cui al successivo art.11, viene indicato il criterio per l'individuazione, la nomina e la durata in carica del componente del C.C.M., per ciascuna delle sue Sezioni, che assume le funzioni di Presidente del C.C.M..

Il Presidente designato convoca il Comitato almeno tre volte l'anno o su richiesta di almeno la metà più 1 delle Associazioni accreditate.

Il Presidente:

- **concorda** il calendario annuale degli incontri, in occasione della prima riunione, indetta dal Direttore Generale dell'Azienda entro 90 giorni dall'entrata in vigore del Regolamento attuativo di cui al successivo art.11;
- **fissa** l'ordine del giorno d'intesa con la Segreteria della propria Sezione;
- **presiede** gli incontri, designando un delegato ove impossibilitato.
- **garantisce** tutti gli altri adempimenti per un buon funzionamento della Sezione.

#### *Art. 5*

#### *Attività di Segreteria del Comitato Consultivo Misto*

L'attività di Segreteria assume un ruolo essenziale per garantire il funzionamento ed il coordinamento del C.C.M. così come esso è articolato in ciascuna Azienda Sanitaria.

La Sezione Plenaria del C. C. M. si avvale di una propria Segreteria così costituita:

- ◆ n. 3 **rappresentanti** delle Associazioni designati dall'Assemblea secondo le modalità di cui al successivo art. 7;
- ◆ n. 1 **rappresentante** dell'URP, che può essere individuato anche nella figura del Responsabile, delegato dal Direttore Generale.

La Segreteria ha il compito di:

1. **aggiornare** gli elenchi delle Associazioni accreditate, sulla base delle comunicazioni della Direzione dell'Azienda;
2. **affiancare** il Presidente nell'attività di convocazione del Comitato e durante le sedute;
3. **verificare** le deleghe conferite dalle Associazioni e registrare l'ordine degli interventi;
4. **raccogliere** le proposte per la formazione dell'ordine del giorno;
5. **redigere** i verbali delle riunioni inserendoli in apposito registro;
6. **provvedere** a registrare le assenze ingiustificate, ai fini della eventuale revoca dell'accreditamento delle Associazioni e della valutazione a carico dei dirigenti.

La Segreteria definisce le modalità di convocazione della Sezione.

La Segreteria redige, altresì, la relazione finale per la Conferenza dei Servizi sottoponendola all'approvazione del C.C.M. a maggioranza semplice dei componenti presenti.

Le Sezioni Distrettuali si avvalgono di una propria Segreteria così costituita:

- ◆ n. 2 **rappresentanti** designati dall'Assemblea delle Associazioni accreditate secondo le modalità di cui al successivo art. 7;
- ◆ n. 1 **rappresentante** dell'URP, designato dal Direttore Generale.

L'Ufficio di segreteria della Sezione Distrettuale svolge le stesse funzioni indicate per la sezione plenaria eccetto il primo e contribuisce alla formulazione della relazione finale per la Conferenza dei Servizi.

## PARTE SECONDA

### **ACCREDITAMENTO E ISTITUZIONE DEL COORDINAMENTO OPERATIVO DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E DEGLI ORGANISMI DI TUTELA**

#### *Art. 6*

##### *Accreditamento e convenzionamento delle Associazioni*

Le Associazioni che, ferma restando l'autonomia per il perseguimento dei propri fini statuari, intendono garantire come soggetti sociali il proprio contributo alla programmazione, organizzazione e verifica degli interventi che abbiano come finalità il miglioramento dei servizi all'interno delle strutture sanitarie, fanno richiesta di accreditamento presso l'Azienda Sanitaria Locale/Ospedaliera.

A tale scopo, in fase di prima attuazione, ai fini della costituzione dell'Assemblea di cui all'art. 7, l'Azienda considera già accreditate le Associazioni che già risultano negli elenchi degli attuali C.C.M., costituiti per effetto del precedente Regolamento ex circolare Assessorato alla Sanità-AReS n. 3907/03.

Una volta costituita l'Assemblea con i suoi organismi, altre Associazioni possono presentare domanda di accreditamento in qualsiasi momento.

Le Associazioni che intendano accreditarsi, rivolgono alla Direzione Generale dell'Azienda la propria istanza, secondo il modello allegato, corredato della documentazione comprovante i requisiti richiesti. La Direzione Generale, trasmette l'istanza, entro 20 giorni dal ricevimento, al coordinamento operativo delle Associazioni, di cui al successivo art. 9 per il parere.

Se la documentazione allegata risulta idonea, il Coordinamento, entro 60 giorni successivi al ricevimento dell'istanza esprime il proprio parere per l'eventuale inserimento dell'istante nell'Elenco delle Associazioni accreditate, gestito dall'URP.

Con periodicità biennale, altresì, l'Azienda tramite l'URP, verifica il permanere dei requisiti che hanno determinato l'accREDITAMENTO delle associazioni iscritte nell'Elenco aziendale, inoltrando specifica richiesta all'Ufficio Comunale che gestisce il Registro Generale delle Associazioni di volontariato. Qualora uno o più organismi risultassero cancellati dal predetto Registro, l'URP

procede d'ufficio alla revoca dell'accreditamento, dandone comunicazione agli interessati e al CCM.

Le Associazioni accreditate che intendano offrire prestazioni continuative, utilizzando beni e servizi dell'Azienda, mediante l'impegno diretto e gratuito dei propri operatori volontari, sono tenute a stipulare apposita convenzione a norma dell'art 7 della L.266/91, dell'art 5 della L.R. 11/94 e dell'art. 14, comma 7 del DLgs 502/92 e s.m.

Le associazioni interessate indirizzano la propria proposta di convenzionamento su specifici progetti alla Direzione Generale che la trasmette al Coordinamento operativo per un parere tecnico.

Il coordinamento, al fine di evitare sovrapposizioni di presenze di diverse Associazioni nello stesso ambito e per le medesime attività, verifica che il progetto presentato non sia già efficacemente realizzato da altri organismi di volontariato convenzionati e propone all'Azienda di:

- Accogliere la proposta,
- Realizzare il progetto in altre aree o spazi ospedalieri,
- Respingere la proposta con adeguate motivazioni.

Il Coordinamento esprime il parere entro 60 giorni dalla ricezione della domanda da parte della Direzione Generale.

Le Associazioni convenzionate sono tenute a presentare annualmente alla Direzione Generale una relazione sull'attività svolta.

Il Coordinamento, sulla scorta dei verbali trasmessi dalla Segreteria, accertate le condizioni previste all'art 5 comma 3, punto 6) , propone la revoca dell'accreditamento al Direttore Generale dell'Azienda che provvede, per il tramite dell'URP, alla cancellazione dall'Elenco.

Le decisioni del Coordinamento relative alle istanze di accreditamento, alle proposte di convenzionamento e di revoca, sono assunte a maggioranza. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.

#### *Art. 7*

##### *Assemblea delle Associazioni - Funzionamento*

L'Assemblea è costituita dai legali rappresentanti di tutte le Associazioni, o da loro delegati, accreditate presso l'Azienda.

L'Azienda, in fase di prima attuazione, convoca la prima riunione dell'Assemblea entro 30 gg. dall'entrata in vigore del Regolamento Attuativo Aziendale, di cui al successivo art. 11.

Le riunioni dell'Assemblea sono valide con la maggioranza semplice della metà più uno delle Associazioni accreditate. Le decisioni vengono adottate con la maggioranza semplice dei presenti.

Nelle riunioni elettive occorre, per la validità, la maggioranza qualificata dei due terzi delle Associazioni accreditate. Ogni Associazione può rappresentare per delega solo un'altra Associazione.

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno ogni due mesi e in via straordinaria su richiesta della metà più uno delle Associazioni che la compongono.

L'Assemblea, nella prima riunione, elegge al suo interno 5 rappresentanti che costituiscono il Coordinamento Operativo di cui al successivo art.9.

L'Assemblea si riunisce nei locali messi a disposizione dall'Azienda.

## *Art. 8*

### *Funzioni dell'Assemblea*

Nel corso della prima riunione convocata dall'Azienda ai sensi del precedente art.7, l'Assemblea:

- Individua, nelle Aziende Ospedaliere, il rappresentante, con il sostituto, di ciascuna Associazione da designare nella Sezione Plenaria del C.C.M.;
- Individua, nelle ASL, i rappresentanti, con i sostituti, delle Associazioni che costituiscono, nelle ASL, le Sezioni Distrettuali e, contestualmente, i delegati, di ciascuna Sezione Distrettuale con i sostituti designati a far parte, della Sezione Plenaria;
- indica i componenti che, in rappresentanza delle Associazioni, fanno parte della Segreteria delle diverse articolazioni del C.C.M.;
- indica un proprio rappresentante per la Commissione Mista Conciliativa aziendale;
- elegge i cinque Componenti costituenti il Coordinamento Operativo di cui all'art. 9;

In attività a pieno regime:

- concorre a definire l'ordine del giorno di ciascuna Sezione del C.C.M. facendo pervenire alla Segreteria della stessa le proprie proposte in ordine alle priorità da trattare;
- indica per ciascun tema da trattare il proprio rappresentante cui delegare il compito di relazionare sull'argomento iscritto all'ordine del giorno;
- richiede, su proposta di metà più uno delle Associazioni accreditate, la convocazione straordinaria di ciascuna Sezione del C.C.M.;
- promuove la partecipazione alle riunioni del C.C.M., nelle sue diverse articolazioni, di esperti per la trattazione di particolari tematiche;
- propone le modifiche del Regolamento attuativo aziendale, con le procedure indicate al successivo art.11.

*Art. 9*

*Coordinamento Operativo dell'Assemblea delle Associazioni*

I componenti il Coordinamento Operativo, nominati ai sensi del precedente articolo, durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Il Coordinamento, nella prima riunione dopo l'elezione, designa al suo interno un Presidente ed un Segretario per lo svolgimento delle proprie attività. Il Presidente del Coordinamento presiede, altresì, le riunioni dell'Assemblea.

Il Coordinamento Operativo ha il compito:

- di convocare le riunioni ordinarie e straordinarie dell'Assemblea;
- di portare all'esame dell'Assemblea le mozioni, i temi, i problemi, le proposte per l'approvazione collegiale;
- di reperire e predisporre il materiale documentale utile per il dibattito;
- di redigere i verbali delle riunioni dell'Assemblea;
- di mantenere funzionali i collegamenti con il C.C.M. nelle sue articolazioni;
- di curare l'istruttoria per l'accreditamento presso l'Azienda di nuove Associazioni che inoltrerà alla Direzione dell'Azienda con il parere favorevole/sfavorevole all'inserimento nell'elenco delle Associazioni accreditate;

*Art. 10*

*Revoca del Coordinamento Operativo*

Le Associazioni accreditate possono, a maggioranza di due terzi, chiedere lo scioglimento anticipato del Coordinamento Operativo e procedere a nuova elezione.

*PARTE TERZA*

*NORME TRANSITORIE*

*Art. 11*

*Regolamento attuativo aziendale*

Ogni Azienda recepisce, con atto formale, il presente Regolamento Regionale, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, integrandolo con le determinazioni di propria competenza.

In fase di prima applicazione, l'Azienda sanitaria, entro il termine prescritto al comma precedente, convoca in seduta straordinaria il CCM operante a quella data ai sensi della circolare n. 3907/03, affinché esprima un parere sul Regolamento Attuativo elaborato (da ora in poi Regolamento). L'Azienda, acquisito agli atti il parere del CCM Aziendale uscente, procede alla pubblicazione del

Regolamento che entra in vigore dal mese successivo a quello in cui viene adottato con delibera della Direzione aziendale ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal precedente art.7.

In vigore del Regolamento l'Assemblea delle Associazioni, a maggioranza qualificata dei 2/3, può proporre all'Azienda modifiche del Regolamento.

La Direzione, a seguito di valutazione delle proposte, procede, con atto formale, alla eventuale modifica del Regolamento.

#### *Art. 12*

#### *Strutture accreditate*

Il presente Regolamento, per quanto compatibile, si applica anche alle strutture sanitarie accreditate con il servizio sanitario regionale, ai sensi della L.R. n. 8/2004 ("Norme sull'autorizzazione e accreditamento delle strutture e dei professionisti del SSR") e del Regolamento n. 3/2005 ("Requisiti minimi ed ulteriori per l'autorizzazione e l'accREDITamento delle strutture sanitarie").



Iscrizione nel Registro regionale del volontariato

 SI NO

Se NO, indicare se l'iscrizione è stata richiesta o se è in corso:

---

Se SI, indicare n° e data della Delibera regionale: \_\_\_\_\_

Organi statutari:

---

---

Organo che elegge la Rappresentanza sociale: \_\_\_\_\_

Metodo di elezione (allegare il verbale dell'ultima Assemblea nella quale sono stati eletti gli Organi in carica):

---

---

Data di scadenza degli Organi della Rappresentanza sociale: \_\_\_\_\_

Elenco nominativo dei componenti gli attuali Organi (nome, cognome, carica ricoperta, indirizzo, recapito telefonico ed eventuale e-mail):

---

---

---

---

---

---

Numero di soci aventi diritto al voto: \_\_\_\_\_

N° di volontari operanti, ad oggi: \_\_\_\_\_

Modalità di intervento: \_\_\_\_\_

Strutture e mezzi:

---

---

Precedenti esperienze e convenzioni:

---

---

---

---

Fonti di finanziamento:

---

---

---

Note:

---

---

---

---

In fede.

Data \_\_\_\_\_

**Il Presidente**

